



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

Risoluzione del 09/05/2007 n. 92

Oggetto:

Versamento dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge n. 724/1994, con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge n. 266/2005. Comuni di Novellara e Arezzo. Attribuzione codice ente territoriale

Testo:

L'articolo 1, comma 163, della legge 266/2005, dispone che l'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 724/1994, sia riversata a favore degli stessi con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con risoluzione n. 27/E del 7/2/2006, per rendere possibile il versamento della predetta imposta, e' stato istituito il codice tributo "1241".

Al fine di consentire l'individuazione dell'ente territoriale emittente, tale codice tributo e' associato ai codici comunali riportati nella "TABELLA T3 - CODICI DEGLI ENTI TERRITORIALI EMITTENTI PRESTITI OBBLIGAZIONARI", reperibile in formato elettronico sui siti internet <<http://www.finanze.it>> e <<http://www.agenziaentrate.gov.it>>.

Per operare il riversamento dell'imposta in parola anche ai Comuni di seguito riportati si aggiorna la richiamata tabella T3 con i seguenti codici comunali:

- Comune di Novellara (RE): codice F960
- Comune di Arezzo: codice A390

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva in argomento devono inserire l'apposito codice comunale nella sezione erario, nel campo "rateazione/regione/provincia", in corrispondenza dell'indicazione del codice tributo 1241, esponendo l'importo versato esclusivamente nella colonna "importi a debito" e riportando nel campo "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

Si precisa che l'attribuzione dei codici F960 e A390 avra' decorrenza operativa dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.